



REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento ha per scopo l'attuazione dei principi costituzionali e di quanto disposto dall'art. 12 della legge 241 del 7.8.1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi), tenuto conto della Legge n. 142 dell' 8.6.1990 (Ordinamento delle autonomie locali), della normativa di Stato, in particolare la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") e della Regione Lombardia vigente in materia (in particolare DPR 616/77, L.R. 1/86, L.R. 1/2000 e L.R. 3/2008) e dello statuto comunale.
2. Ai sensi degli art. 3, comma 1 e art. 12, comma 2 della Legge 7/8/1990 n. 241 i provvedimenti che dispongono gli interventi previsti dal presente regolamento dovranno essere adeguatamente motivati e dovranno dare espressa dimostrazione della effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal regolamento stesso.
3. L'accesso a prestazioni sociali agevolate, compresa l'erogazione di sussidi economici, è definito sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti, stabiliti dal D.Lgs. 109/98 modificato ed integrato dal D.Lgs. 130/2000.

Art. 2 Destinatari

1. I destinatari del presente regolamento sono, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche:
 - a) cittadini italiani, stranieri e apolidi residenti nel comune;
 - b) profughi, rimpatriati e rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello stato, dimoranti nel comune;
 - c) cittadini stranieri e apolidi dimoranti temporaneamente nel comune, allorchè si trovino in una situazione di bisogno tale da esigere non differibili interventi e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della regione o dello stato di appartenenza.

Art. 3 **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'erogazione dei seguenti servizi:
 - a) CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE
 - b) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)
 - c) TELEASSISTENZA
 - d) PASTI A DOMICILIO
 - e) SERVIZIO TRASPORTO
 - f) INTERVENTI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono effettuati nei limiti della disponibilità del bilancio comunale, che annualmente dovrà prevedere appositi stanziamenti di spesa.

3. L'assistente sociale è competente a valutare le singole situazioni utilizzando metri di valutazione globali e non esclusivamente vincolati alla situazione economica.

Art. 4 **Criteri di accesso**

1. Al fine dell'ottenimento dei servizi di cui al precedente art. 3, comma 1, i soggetti di cui all'art. 2 devono trovarsi in stato di bisogno, che si determina quando sia presente almeno uno dei seguenti elementi:
 - Inadeguatezza della situazione economica;
 - Presenza nel nucleo familiare di persone in tutto o in parte incapaci di provvedere a se stesse in modo autonomo;
 - Esistenza di circostanze particolari, anche temporanee, che comportino il rischio di emarginazione per i singoli e i nuclei familiari.

2. Dopo aver individuato i bisogni, la priorità a cui attenersi nell'erogazione dei servizi è determinata dalla gravità della situazione di bisogno, correlata alla composizione del nucleo, alla situazione familiare e alla capacità di autonomia complessiva del nucleo stesso.

CAPO II

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 5 Definizione di nucleo familiare

Il nucleo familiare di riferimento per l'applicazione del presente Regolamento è quello previsto dall'Art. 2 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 109/98, nonché agli ulteriori criteri aggiuntivi indicati dal D.P.C.M. 221/99 e loro integrazioni e modificazioni, composto dal richiedente, dai soggetti componenti la famiglia anagrafica e da quelli a suo carico ai fini I.R.P.E.F., anche se non conviventi; del nucleo fanno altresì parte i familiari residenti all'estero per motivi di lavoro ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

Il comune di Cavenago di Cavenago in applicazione dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo già citato prevede, per le prestazioni di seguito elencate, di assumere la composizione del nucleo estratta rispetto a quella risultante dall'applicazione di quanto indicato nel presente capoverso, precisamente:

- **Per il servizio di nido** viene considerato il nucleo familiare estratto composto dal minore, dai genitori, dai figli minori legittimi, naturali o adottivi o dai minori in affidamento preadottivo o affidamento temporaneo e dagli altri figli legittimi, naturali o adottivi a carico IRPEF dei due genitori (tranne i casi in cui l'isee non superi il limite ISEE definito annualmente dalla Giunta Comunale).
- **Per i servizi territoriali per anziani** il nucleo familiare estratto è composto dall'utente e dal coniuge o convivente more uxorio.

Art. 6 Indicatore della situazione economica equivalente

La valutazione della situazione economica, indispensabile per stabilire l'accesso ai contributi economici e la compartecipazione dell'utente alla spesa per l'erogazione dei servizi tariffati, si ottiene considerando la situazione reddituale e patrimoniale.

Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata comunale deve presentare la dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni compilando il modello tipo previsto dal D.P.C.M. 18.5.2001 e successive modifiche e integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE.

Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva, il Comune può tener conto, nella disciplina delle prestazioni che eroga, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima (in diminuzione o in aumento superiori al 30%).

Durante il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, è altresì lasciata la facoltà al richiedente di presentare una dichiarazione integrativa.

Art. 7 **Controlli**

L'Amministrazione comunale effettuerà, anche con le modalità e gli strumenti di cui all'art. 4.7 del D.Lgs. 109/98, appositi controlli della situazione economica autodichiarata dal richiedente.

Il comune ha la facoltà di controllare a campione, e comunque in misura annualmente non inferiore al 20% dei beneficiari di prestazioni agevolate, la veridicità della situazione familiare dichiarata e di confrontare i dati reddittuali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del ministero delle finanze, attraverso la guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di falsa dichiarazione l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere il servizio mentre procederà d'ufficio alla denuncia della fattispecie di reato all'autorità giudiziaria e all'addebito delle maggiori somme dovute per il periodo pregresso.

Provvede inoltre alla rideterminazione dell'eventuale intervento economico e al recupero delle somme anticipate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese, nonché all'applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio delle somme da recuperate e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Il recupero delle somme e le sanzioni amministrative sono poste a carico dei membri del nucleo familiare responsabile di dichiarazioni non veritiere.

Art. 8 **Competenze**

I contributi economici saranno concessi con determinazione del Responsabile del settore competente, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il beneficio stesso.

Spetta altresì al responsabile di procedimento espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata e avviare il procedimento di controllo, anche attraverso la richiesta di documentazione integrativa necessaria.

In caso di contributi economici straordinari, individuati secondo i criteri enunciati dal presente regolamento, l'organo competente all'assunzione di apposito atto deliberativo è la Giunta Comunale.

Art. 9 **Definizione fasce ed aliquote**

E' competenza della Giunta Comunale aggiornare periodicamente le fasce e le aliquote, relative ai servizi oggetto del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs.130/2000, qualora, dopo la presentazione della dichiarazione ISEE, intervengano rilevanti variazioni della situazione economica, l'aggiornamento avrà decorrenza dopo 30 giorni dalla presentazione della relativa certificazione.

Art. 10 **Eccezioni**

Rispetto agli articoli precedenti del presente capo sono fatte salve le eccezioni di volta in volta contemplate dai successivi capi del regolamento.

CAPO III

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE

Art 11 Finalità e destinatari

Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli ed ai nuclei familiari, che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, o si trovino in occasionali situazioni di emergenza; sono inoltre previsti interventi finalizzati al soddisfacimento di specifici bisogni.

Non hanno diritto al contributo i nuclei familiari che:

- Possiedono un ISEE superiore al minimo vitale (fatte salve le situazioni straordinarie valutate dal servizio sociale e approvate dalla Giunta Comunale)
- Sono proprietari di beni immobili o di beni mobili di rilevante valore (i limiti di riferimento vengono individuati annualmente dalla Giunta Comunale)
- ESISTENZA DI PERSONE IN GRADO DI CORRISPONDERE GLI ALIMENTI (EX ART. 433 DEL CODICE CIVILE), A SEGUITO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE E LIMITATAMENTE ALLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO CONTINUATIVO.

Art.12 Entità e modalità di calcolo del contributo

Per la quantificazione dell'entità dei contributi, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto dei seguenti elementi:

- entità dei contributi in denaro già erogati al soggetto richiedente dall'Amministrazione Comunale o da altri enti
- vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi.
- ogni entrata, percepita a qualsiasi titolo dal richiedente, compresi i redditi fiscalmente esenti
- altre spese che influiscono oltre la media dei costi della vita rilevati (spese sanitarie fisse, finanziamenti finalizzati all'acquisto o al pagamento di strumenti e/o servizi ritenuti necessari allo svolgimento della vita quotidiana [es. Automobile di cilindrata contenuta, ristrutturazione abitazione, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria... (Importo massimo detraibile 450 euro mensili)]. Non verranno considerati i finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni superflui (automobile di grossa cilindrata, vacanze,)
- canone di locazione oltre la media rilevata (Euro 450,00): valore della differenza tra il canone di locazione che grava sul nucleo familiare e la media rilevata
- mutuo oltre la media rilevata (€ 500,00); valore della differenza tra il mutuo che grava sul nucleo familiare e la media rilevata.

Annualmente, la giunta comunale definisce i valori di MINIMO VITALE di riferimento, attraverso apposita deliberazione.

Il **MINIMO VITALE** è lo **strumento** dell'operatore sociale necessario alla valutazione, un **valore di riferimento** "fino al quale" l'operatore può proporre un'eventuale contribuzione economica all'interno del più complessivo Piano Assistenziale Individualizzato, dopo avere analizzato a fondo la condizione socio-sanitaria ed economica e sintetizzato i bisogni del nucleo familiare che si è rivolto ai servizi.

L'A.S. Responsabile del caso effettua una proposta sulla misura massima di intervento da parte dell'Amministrazione Comunale in relazione alla situazione socio-sanitaria ed economica (ISEE) del nucleo familiare di riferimento in raffronto alla tabella del Minimo Vitale determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Lo strumento tecnico che in modo oggettivo consente all'operatore di quantificare il contributo massimo erogabile, da proporre al responsabile di settore, competente all'erogazione del beneficio mediante determinazione, è rappresentato da una tabella che sintetizza gli elementi di valutazione fino a qui individuati.

La formula matematica attraverso la quale si determina il contributo è la seguente:

Contributo economico X = Minimo Vitale - Situazione economica del nucleo familiare con entrate Y e uscite Z + Valutazione discrezionale (da zero fino a MV - (Y-Z)).

A scopo esemplificativo si analizzano due situazioni di pari condizione ISEE iniziale, ma con livello di bisogno differente.

Nucleo familiare 1		Nucleo familiare 2	
DESCRIZIONE NUCLEO FAMILIARE: due coniugi ultrasessantenni di cui uno con un'invalidità riconosciuta 100%		DESCRIZIONE NUCLEO FAMILIARE: giovane madre con bambino minorenni affetto da patologia grave	
ISEE/anno	6.000,00	ISEE/anno	6.000,00
ISEE/mese	500,00	ISEE/mese	500,00
Altre entrate percepite extra ISEE		Altre entrate percepite extra ISEE	
redditi fiscalmente esenti: indennità di accomp.	436,77		
rendite che non costituiscono reddito: contributo economico finalizzato fondo nazionale locazioni	70,00	rendite che non costituiscono reddito: contributo economico finalizzato fondo nazionale locazioni	80,00
TOTALE ENTRATE: ISEE + ALTRE ENTRATE	1.006,77	TOTALE ENTRATE: ISEE + ALTRE ENTRATE	580,00
altre spese che influiscono oltre la media dei costi della vita rilevati		altre spese che influiscono oltre la media dei costi della vita rilevati	
trasporti obbligatori per interventi sanitari presso strutture autorizzate	100,00	spese sanitarie fisse mensili	250,00
canone di locazione oltre la media rilevata (Euro 450,00): valore della differenza tra il canone di locazione che grava sul nucleo familiare e la media rilevata	100,00	canone di locazione oltre la media rilevata (Euro 450,00): valore della differenza tra il canone di locazione che grava sul nucleo familiare e la media rilevata	150,00
mutuo oltre la media rilevata (Euro 500,00): valore della differenza tra mutuo che grava sul nucleo familiare e la media rilevata		mutuo oltre la media rilevata (Euro 500,00): valore della differenza tra il mutuo che grava sul nucleo familiare e la media rilevata	
TOTALE SPESE SOSTENUTE OLTRE LA MEDIA RILEVATA	200,00	TOTALE SPESE SOSTENUTE OLTRE LA MEDIA RILEVATA	400,00
TOTALE ENTRATE - ALTRE SPESE	806,77	TOTALE ENTRATE - ALTRE SPESE	180,00
MINIMO VITALE/MESE PER DUE PERSONE	545,00	MINIMO VITALE/MESE PER DUE PERSONE	545,00
CONTRIBUTO TEORICO MINIMO VITALE - ISEE	NON HA DIRITTO	CONTRIBUTO TEORICO MINIMO VITALE - ISEE	365,00
CONTRIBUTO PROPOSTO DA ZERO FINO A M.V. - ISEE	0	CONTRIBUTO PROPOSTO DA ZERO FINO A M.V. - ISEE	365,00

Tale sistema di quantificazione di **contributo mensile** spettante è da riferirsi alle seguenti tipologie:

Contributo temporaneo.

Contributo continuativo spettante esclusivamente ad integrazione del minimo vitale per persone anziane o disabili.

In caso di contributo finalizzato la quantificazione dell'importo è vincolata ai seguenti criteri:

- importo massimo erogabile € 2.000,00
- copertura massima delle spese per cui viene richiesto il contributo: 80%
- presenza di evento o fatto straordinario che ha modificato in modo significativo la situazione economica del nucleo (perdita del lavoro, separazione o morte del coniuge, gravi eventi morbosi, spese eccezionali e necessarie...)
- valore della situazione economica finale, cioè relativa alla tabella approvata nel presente regolamento, inferiore ai valori del minimo vitale.
- Spese continuative e significative che influiscono oltre la media dei costi della vita (importo annuo massimo 5000 euro)

•
Si precisa che nel calcolo del contributo straordinario finalizzato l'isee iniziale considerato è quello ANNUALE, non mensile.

A scopo esemplificativo si analizzano due situazioni di pari condizione ISEE iniziale, ma con livello di bisogno differente.

L'importo del contributo all'interno del limite massimo stabilito in base al presente modello di calcolo viene definito dalla giunta comunale, tenendo conto dei criteri sopra enunciati.

Nucleo familiare 1		Nucleo familiare 2	
DESCRIZIONE NUCLEO FAMILIARE: due coniugi con 2 figli minorenni.		DESCRIZIONE NUCLEO FAMILIARE: giovane madre con bambino minorenne affetto da patologia grave	
ISEE/anno	16055	ISEE/anno	16055
Altre entrate percepite extra ISEE		Altre entrate percepite extra ISEE	
redditi fiscalmente esenti: indennità di accomp.			
rendite che non costituiscono reddito: contributo economico finalizzato fondo nazionale locazioni		rendite che non costituiscono reddito: contributo economico finalizzato fondo nazionale locazioni	
TOTALE ENTRATE: ISEE + ALTRE ENTRATE		TOTALE ENTRATE: ISEE + ALTRE ENTRATE	
altre spese che influiscono oltre la media dei costi della vita rilevati	4000	altre spese che influiscono oltre la media dei costi della vita rilevati	6000 4800
trasporti obbligatori per interventi sanitari presso strutture autorizzate		spese sanitarie fisse mensili	
canone di locazione oltre la media rilevata (Euro 450,00): valore della differenza tra il canone di locazione che grava sul nucleo familiare e la media rilevata	3600	canone di locazione oltre la media rilevata (Euro 450,00): valore della differenza tra il canone di locazione che grava sul nucleo familiare e la media rilevata	
TOTALE SPESE SOSTENUTE OLTRE LA MEDIA RILEVATA		TOTALE SPESE SOSTENUTE OLTRE LA MEDIA RILEVATA	
TOTALE ENTRATE - ALTRE SPESE	8455	TOTALE ENTRATE - ALTRE SPESE	5255
MINIMO VITALE/MESE PER QUATTRO PERSONE	8400	MINIMO VITALE/MESE PER DUE PERSONE	6540
CONTRIBUTO TEORICO MINIMO VITALE - ISEE	NON HA DIRITTO	CONTRIBUTO TEORICO MINIMO VITALE - ISEE	1285
CONTRIBUTO PROPOSTO DA ZERO FINO A M.V. - ISEE		CONTRIBUTO PROPOSTO DA ZERO FINO A M.V. - ISEE	

Art.13 Valutazione dello stato di bisogno

Il beneficio economico va riconosciuto a persone singole o a nuclei familiari che si trovino in stato di bisogno.

La valutazione dello stato di bisogno deve in prima istanza considerare la situazione economica dell'utente e successivamente, ma in modo integrato, i seguenti fattori:

condizione psicofisica del richiedente

presenza nel nucleo familiare di disoccupati, anziani malati o bambini in precarie condizioni

valutazione della capacità del richiedente di produrre reddito

disponibilità o meno di mezzi per la produzione di reddito (attività artigianali, commerciali, agricole, lavoro a domicilio)

presenza di parenti obbligati per legge agli alimenti (art. 433 C.C.).

QUALORA I FATTORI INTEGRATIVI DETERMINASSERO UNO STATO DI PRECARIETÀ ECONOMICA GRAVE, ANCHE IN PRESENZA DI UNA SITUAZIONE ECONOMICA SUPERIORE AI LIMITI DETERMINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO E DALLA GIUNTA COMUNALE, È FACOLTÀ DELLA GIUNTA DETERMINARE L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO, A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI DETTAGLIATA RELAZIONE SOCIALE, COMPROVANTE E ATTESTANTE LO STATO DI BISOGNO

Art.14 Tipologie di contributo

Secondo le necessità, possono essere concessi i seguenti tipi di contributo economico:

- contributo temporaneo
- contributo continuativo
- contributo finalizzato
- contributo per gratuità mensa scolastica

Art.15 Contributo temporaneo

Qualora si tratti di assistenza generica (disoccupazione, lunghe assenze dal lavoro per malattia, cure mediche costose, bollette e affitti particolarmente onerosi ecc.) il contributo viene erogato di norma per un periodo di tre mesi, prorogabile, dopo nuova valutazione da parte del competente ufficio, fino ad un massimo di sei mesi complessivi nell'anno.

Art.16 Contributo continuativo

Può essere erogato per un anno intero il contributo riferito a categorie specifiche di utenza quali persone anziane o disabili, esclusivamente ad integrazione del minimo vitale.

Art.17 Contributo finalizzato

Si tratta di un contributo una tantum, rivolto a persone o nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e la stabilità familiare, quali spese eccezionali, gravi eventi morbosi o il venir meno di un congiunto per morte, separazione, abbandono.

Art. 18 **Contributo per gratuità mensa scolastica**

Si tratta di un contributo concesso a nuclei familiari con figli minorenni inseriti presso le scuole dell'obbligo finalizzato alla gratuità del servizio di ristorazione per tutto l'anno scolastico.

La gratuità viene concessa alle famiglie alle famiglie per n. 1 figlio.

Per ottenere il contributo, l'iSEE finale del nucleo non deve superare i limiti di minimo vitale specifici definiti annualmente dalla Giunta Comunale.

Nel caso di ISEE inferiore ai limiti previsti per i contributi ex artt. 15, 16 e 17 del presente regolamento, potrà essere concessa la gratuità del pasto anche al secondo figlio, per metà anno scolastico.

Art. 19 **Procedura per la richiesta di contributo**

La domanda di contributo in carta libera deve essere presentata dall'interessato all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, che provvederà a protocollarla.

L'ammissibilità di tale domanda viene stabilita in seguito ad un esame documentale della situazione socioeconomica del singolo e/o del nucleo familiare, svolto dall'Ufficio di Servizio Sociale.

La misura e la durata del contributo vengono individuate e proposte dall'assistente sociale, mentre l'erogazione viene determinata dal responsabile del settore competente.

L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza, può essere autorizzata dal Responsabile del settore nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio. Il Responsabile adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata.

Art. 20 **Riservatezza sui destinatari dei contributi**

I provvedimenti di erogazione dei contributi devono indicare il soggetto destinatario solo con le iniziali ed il codice fiscale, esplicitando il nominativo con atto interno da trasmettere all'Ufficio Ragioneria, al fine di garantire la riservatezza dell'atto ai sensi della Legge 241/90 e la tutela dei dati personali ai sensi della Legge 675/96.

CAPO IV

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art 21 **Premessa**

L'assistenza domiciliare è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale ed educativa prestate al domicilio di anziani, minori e handicappati ed in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali, contribuendo a superare o prevenire l'isolamento sociale, come sancito dalla L.R. 1/86, art. 73, comma 1 e 2 e confermato dalla L.R. 1/2000, art. 4.

Art 22 **Destinatari**

Il servizio è rivolto in particolare a:

- Persone parzialmente autosufficienti, sole o prive di adeguata assistenza da parte dei familiari;
- Persone non autosufficienti se convivono con qualcuno che garantisca la continuità dell'assistenza;
- Nuclei familiari comprendenti handicappati, minori o soggetti a rischio di emarginazione che presentino situazioni di disagio sociale;
- Nuclei familiari in situazione di bisogno temporaneo.

Art. 23 **Finalità del servizio**

Il servizio di assistenza domiciliare persegue il fine di:

consentire al cittadino di conservare la propria autonomia di vita, nella propria abitazione e nel relativo ambiente familiare e sociale, nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere autonomamente a se stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga comunque a trovarsi in uno stato di necessità che compromette la continuazione normale della propria vita familiare; favorire la permanenza dell'anziano al domicilio fino a quando non siano strettamente indispensabili interventi residenziali di altra natura; promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche; promuovere e collegare tutte le risorse presenti sia sociali che sanitarie, istituzionale e no in grado di correre all'autonomia della persona

L'assistente sociale:

- ha le funzioni di progettazione, coordinamento, organizzazione generale e controllo del servizio;
- formula proposte per il miglior andamento del servizio;
- decide l'accettazione dei casi da assistere e determina insieme al personale socio-assistenziale le modalità di erogazione del servizio;
- comunica all'utente il programma d'intervento previsto e i relativi tempi;
- sovrintende le riunioni con gli operatori per l'analisi degli interventi attuati e da attuare, per uno scambio reciproco di esperienze, per affrontare i problemi legati all'utenza e al gruppo di operatori;
- predispone gli strumenti di documentazione del lavoro e tiene l'archivio degli assistiti;
- raccoglie gli eventuali reclami inerenti al servizio e al personale ed effettua le opportune verifiche e determinazioni in merito;
- cura i rapporti con i servizi sanitari in generale e specificatamente sui casi;
- coinvolge e collabora con gli altri enti, in particolare con la ASL e i medici di base, e con le organizzazioni di volontariato,
- promuove l'aggiornamento professionale proprio e del personale.

Gli ausiliari socio-assistenziali.

- Esplicano servizi di aiuto domiciliare relativi ai bisogni dell'utente;
- Si attengono al progetto di intervento e ne discutono l'andamento e l'eventuale modifica nelle riunioni settimanali insieme al responsabile del servizio,
- Instaurano proficui rapporti di collaborazione e stimolo con tutti coloro che possono essere di aiuto all'assistito;
- Partecipano ai corsi di aggiornamento predisposti.

Il personale amministrativo:

- Provvede ad ogni compito amministrativo legato allo svolgimento del servizio;
- Esamina i documenti degli assistiti per l'accertamento della situazione economica
- Calcola le tariffe e predispone il pagamento delle stesse.

Le prestazioni vengono erogate per una durata determinata in relazione alle esigenze ed alle necessità dell'utente.

Le prestazioni devono essere un effettivo aiuto all'utente e non una sostituzione allo stesso o ai suoi familiari.

Le principali prestazioni del servizio di assistenza domiciliare sono:

PER QUANTO CONCERNE IL PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE:

a. Attività di assistenza alla cura della persona:

- Igiene e cura personale;
- Abbigliamento;
- Aiuto nell'assunzione dei pasti;
- Sollevamento dal letto e mobilitazione degli allettati;
- Aiuto nella deambulazione all'interno dell'abitazione;
- Controllo nell'assunzione di farmaci;
- Prevenzione delle piaghe da decubito;
- Integrazione di programmi riabilitativi;
- Segnalazione ai parenti e al medico curante di qualsiasi anomalia nelle condizioni dell'utente.

b. Attività di assistenza per il governo e l'igiene dell'abitazione

- Pulizia dell'abitazione con particolare attenzione ai locali più igienicamente a rischio (cucina - bagno).
- Servizio di lavanderia, stireria (all'interno dell'abitazione o in apposita struttura).

Le attività di assistenza per il governo e l'igiene dell'abitazione vengono erogate in un piano generale di assistenza; se sono l'unico intervento necessario evidenziato vengono erogate solo in caso di persone sole o coppie inabili, senza figli e con situazione economica insufficiente

c. Attività di assistenza nello svolgimento della vita quotidiana:

- Aiuto negli acquisti;
- Preparazione e/o aiuto nella somministrazione dei pasti;

Attività varie:

- Accompagnamento a visite mediche quando l'utente non sia in grado di recarvisi da solo e non possa provvedere con altri aiuti;
- Espletamento di pratiche varie;
- Interventi volti a favorire la vita di relazione.

PER QUANTO CONCERNE L'ASSISTENTE SOCIALE:

- a. **Attività di segretariato sociale quale informazioni sui servizi socio-assistenziali e sanitari e sui diritti dell'utente.**
- b. **Prestazioni di servizio sociale professionale attraverso la trattazione dei casi che richiedono tale intervento.**

Art. 26 **Criteria d'ammissione e modalità di erogazione**

Il servizio di assistenza domiciliare viene attivato su richiesta dell'interessato o di un suo familiare, anche a seguito di segnalazione di:

- Un vicino;
- Il medico di base;
- Il servizio di medicina di base dell'ASL;
- L'unità valutativa multidimensionale;
- L'ospedale;
- Gruppi ed organizzazioni di volontariato;
- Altri servizi.

In casi particolari, l'Assistente sociale può decidere di attivare direttamente il servizio.

Le richieste vengono selezionate tenendo presente:

- L'urgenza (1 punto);
- Il grado di autosufficienza dell'utente (2 punti non autosufficiente - 1 semi autosufficiente - 0 autosufficiente);
- Le condizioni economiche (4 punti insufficienti - 2 punti sufficienti - 0 punti buone);
- L'assenza di familiari (4 punti);
- Il tipo di prestazione (2 punti igiene personale - 1 altro)

A parità di condizioni, anche in rapporto alla valutazione espressa dall'Unità Valutativa Multidimensionale dell'ASL, sarà data precedenza a chi avrà presentato prima la domanda.

Se la presa in carico non potrà essere immediata per la saturazione dell'offerta disponibile, la domanda sarà conservata in lista d'attesa.

La domanda di assistenza, compilata su apposito modulo e corredata dalla documentazione medica (es. verbale di accertamento invalidità) e fiscale, viene esaminata dall'assistente sociale che:

- Svolge un colloquio con chi ha segnalato;
- Valuta la richiesta, le possibili modalità d'intervento e la rispondenza con le risorse del servizio;
- in collaborazione con il personale socio-assistenziale:
- Effettua una visita domiciliare per raccogliere ulteriori informazioni, verificare il bisogno, valutare il grado di autonomia e la qualità, se esiste, della rete familiare;
- Stende il progetto d'intervento, definendone gli obiettivi, i servizi ed i tempi di assistenza.
- Discute del caso con il gruppo di lavoro che dovrà svolgere le prestazioni;

- Concorda e comunica all'utente ed ai suoi familiari l'accettazione o meno della richiesta ed il progetto d'intervento, descritto in un protocollo d'intervento, nel quale vengono indicate le attività da svolgere a domicilio, i tempi previsti per l'assistenza, la quota di contribuzione, se dovuta, per la fruizione del servizio.

La modulistica necessaria per l'applicazione del presente Regolamento è predisposta dall'Ufficio competente.

Art. 27 Cessazione o riduzione del servizio

Il servizio domiciliare può cessare in caso di:

- Richiesta scritta dell'utente e/o dei suoi familiari;
- Ricovero definitivo presso istituti, qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente del servizio;
- Qualora vengano meno i requisiti di ammissione allo stesso (es. raggiunta autonomia dell'utente o dei suoi familiari nel gestire l'assistenza);
- Qualora non vengano più accettati dall'utente e/o dai suoi familiari gli interventi concordati;
- Qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce ecc...) in forma ripetuta;
- Qualora l'utente si assenti più volte nell'orario del servizio senza aver preavvertito l'assistente sociale;
- Qualora l'utente non corrisponda al pagamento della quota a suo carico;
- Decesso.

Il servizio domiciliare può essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente.

Il servizio domiciliare può essere ridotto o ampliato dall'assistente sociale nelle presenze e nelle ore in relazione alle variazioni delle necessità degli utenti oppure può subire modifiche nel calendario degli operatori, sentito il parere dell'utente.

Art. 28 Assistenza domiciliare a minori

Si propone di offrire a minori in difficoltà, anche disabili, l'opportunità di interventi socio-educativi di sostegno, al fine di promuovere un processo di cambiamento reale delle situazioni di disagio, mediante l'attuazione di progetti adatti alle problematiche specifiche rilevate.

Indirizzi e obiettivi dell'intervento

L'Assistenza domiciliare a minori (ADM) è un intervento di sostegno a bambini e ragazzi, all'interno del proprio nucleo familiare, che nasce dalla necessità di prefigurare condizioni ambientali volte a soddisfare il bisogno effettivo di relazione (con l'adulto o con i pari) del minore.

In quest'ottica il sostegno più opportuno al minore passa attraverso una particolare attenzione alla relazione genitore-bambino in quanto espressione di un sistema di vita; diventa quindi di fondamentale importanza individuarne le potenzialità e i limiti, aiutando la famiglia a riconoscersi come risorsa e non solo come problema.

Obiettivi dell'intervento sono:

- il sostegno alla famiglia in caso di temporanea difficoltà
- il mantenimento del minore in famiglia attraverso il rafforzamento delle figure parentali ed il recupero delle risorse della famiglia stessa e nei suoi rapporti con il territorio
- la costituzione di una rete di legami tra nucleo e contesto sociale.

Modalità di accesso e presa in carico

L'attivazione degli interventi educativi può avvenire a seguito di:

- richiesta delle famiglie interessate
- segnalazione degli insegnanti, attraverso i propri dirigenti
- proposta degli operatori, a soluzione di problematiche in carico ai servizi sociali e/o scolastici del Comune
- provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che disponga interventi a sostegno del minore e della famiglia.

La presa in carico è di competenza dell'équipe degli operatori coinvolti, che valuta la possibilità di attuazione di un progetto di intervento sulla situazione di disagio presentata; i modi, i tempi e le attività vengono concordate tra le parti interessate.

Le figure professionali coinvolte

Le figure professionali impegnate nell'assistenza domiciliare a minori sono le seguenti:

- **ASSISTENTE SOCIALE**, con funzioni di referente del servizio e di collegamento con la rete territoriale; riceve le richieste e redige apposita documentazione per la discussione in équipe;
- **PSICOLOGO**, con funzioni di coordinamento dei progetti educativi;
- **EDUCATORI PROFESSIONALI**, che lavorano a contatto con i minori nel loro contesto di vita (casa, scuola, territorio), in attuazione del progetto educativo concordato;
- **AUSILIARI SOCIO-ASSISTENZIALI**, per interventi a sostegno del nucleo familiare, con varie prestazioni di propria competenza, inserite nei progetti individuali.

Modalità di attuazione degli interventi

Gli interventi educativi e le attività in essi previste si esplicano in sedi differenti, secondo i singoli progetti: a domicilio del minore, nella scuola di frequenza, nelle sedi ritenute idonee quali biblioteca, ludoteca, centro di aggregazione, videoteca, ecc.

L'orario di lavoro è articolato secondo l'esigenza organizzativa del servizio.

Art. 29 Partecipazione degli utenti alla spesa

Il nucleo familiare dell'anziano, così come definito dal precedente art. 5 comma 2, compartecipa alla spesa in relazione al valore del proprio ISEE, sulla base dei parametri e dei limiti individuati annualmente dalla Giunta Comunale.

Qualora il cittadino non intenda presentare la certificazione ISEE, può con apposita comunicazione rinunciare ad eventuali prestazioni agevolate e accettare l'attribuzione del costo massimo previsto per il servizio.

Non è prevista alcuna partecipazione al costo del servizio, da parte degli utenti dell'assistenza domiciliare a minori.

CAPO V

TELEASSISTENZA

Art. 30 Premessa

Il Servizio di Teleassistenza è garantito Dall'Azienda Speciale Consortile Offerstasociale per la gestione dei Servizi Sociali, attraverso l'Associazione Volontari di Pronto Soccorso e Pubblica Assistenza di Vimercate.

Il servizio ha la finalità di assicurare agli utenti un tempestivo intervento, quando si presentino situazioni di particolare necessità nell'ambito domestico; inoltre offre una guida nell'assunzione della terapia prescritta e una verifica periodica dello stato di salute.

Art. 31 Destinatari

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, senza limiti di età, che vogliano vivere in casa propria con la sicurezza di un pronto intervento in caso di bisogno. E' indirizzato prioritariamente a:

- persone sole
- persone anziane
- persone con grave situazione di disabilità e/o con un quadro clinico sanitario precario.

Art. 32 Procedure per l'ammissione e dimissione

Le richieste devono essere inoltrate all'Ufficio Servizi Sociali, che provvederà a vagliare la domanda, anche in collaborazione con i medici curanti. Al momento dell'accoglimento della domanda, il Servizio Sociale e il medico curante collaboreranno, per raccogliere i dati necessari alla costituzione di un archivio anagrafico completo dell'utente tramite una scheda personale, di cui verrà data copia all'Associazione incaricata.

La cessazione del servizio può essere richiesta da:

- utente o chi ha effettuato la richiesta
- familiari o parenti dell'utente
- Servizio Sociale, qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato l'insorgenza del bisogno.

Art. 33 Partecipazione al costo del servizio

L'utenza partecipa al costo del servizio secondo quanto determinato annualmente dalla Giunta Comunale

CAPO VI PASTI A DOMICILIO

Art. 34 **Premessa**

Il Servizio pasti al domicilio è un servizio complementare al SAD, che offre all'utenza la possibilità di consumare un pasto completo al proprio domicilio.

Art.35 **Destinatari**

Il servizio è rivolto prioritariamente agli utenti del SAD e, compatibilmente con le risorse, a persone sole e impossibilitate per motivi di salute e/o per incapacità a gestirsi in modo adeguato una sana alimentazione.

Art. 36 **Procedure per l'ammissione e la dimissione**

Le richieste, compilate su apposito modulo, devono essere inoltrate all'Ufficio Servizi Sociali, al quale compete la valutazione e l'eventuale attivazione del Servizio.

La cessazione del servizio può avvenire sia su richiesta dell'utente o di un suo familiare, sia su proposta del Servizio Sociale, qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato l'insorgenza del bisogno.

Art. 37 **Partecipazione al costo del servizio**

Viene richiesta all'utenza una compartecipazione al costo, come da determinazione annuale della Giunta Comunale.

CAPO VII TRASPORTO

Art. 38 Finalità

L'Amministrazione Comunale istituisce un servizio di trasporto protetto, per consentire l'accesso ad attività sociosanitarie e riabilitative sul territorio comunale e nelle zone limitrofe, a favore di cittadini disabili, anziani e minori.

Il servizio si propone di integrare le risorse familiari e informali esistenti o che potranno essere attivate per rispondere alle necessità delle persone.

La disponibilità di risorse definite e comunque limitate comporta scelte di priorità e criteri organizzativi, che sono stabiliti nel presente Regolamento.

Art. 39 Destinatari

Il Servizio è rivolto in ordine di priorità alle seguenti persone e finalità:

- disabili frequentanti quotidianamente scuole dell'obbligo, centri di formazione e centri semi - residenziali a carattere socio - educativo, formativo, socio - lavorativo o riabilitativo;
- anziani frequentanti i servizi semi - residenziali
- minori, disabili e anziani sottoposti a trattamenti ambulatoriali riabilitativi in modo continuativo;
- richieste di anziani, disabili, invalidi civili, che necessitino di servizi di trasporto occasionali per l'accesso ad accertamenti diagnostici, terapie ambulatoriali brevi ed altre prestazioni erogate da presidi dell'ASL 3 o da strutture convenzionate con la stessa.

Art. 40 Procedure per l'ammissione e la dimissione

Per accedere al Servizio è necessario inoltrare la richiesta presso l'Ufficio competente, compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione richiesta.

L'utente verrà dimesso dal servizio qualora cessino le condizioni che hanno determinato l'insorgenza del bisogno.

Art. 41 Norme per l'utente

Gli utenti ammessi al servizio sono tenuti ad applicare le indicazioni date dall'Ufficio competente, mantenendo un atteggiamento corretto nell'utilizzo del servizio. In particolare dovranno comunicare tempestivamente all'Ufficio competente le eventuali sospensioni del trasporto secondo modalità dallo stesso previste.

Ripetute inosservanze delle indicazioni impartite potranno comportare la sospensione del servizio.

Art. 42 **Organizzazione del servizio**

Il servizio trasporto potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- in forma diretta
- con servizio reso da associazioni di volontariato o cooperative sociali, come previsto da appositi accordi

Gli utenti verranno prelevati e riportati nei luoghi concordati con il Servizio
Per gli utenti di età inferiore ai 10 anni, o per coloro che n'abbisognano a causa delle loro condizioni, il trasporto deve avvenire in presenza di un accompagnatore (familiare, parente, volontario, conoscente,).

Art. 43 **Partecipazione al costo del servizio**

All'utenza che usufruisce di tale servizio è richiesta una partecipazione al costo, secondo le tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

CAPO VIII

INTERVENTI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI

ART 44 **Destinatari degli interventi**

Sono destinatari degli interventi per il ricovero in case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, comunità alloggio, istituti: gli anziani, gli inabili, i portatori di handicap, residenti nel Comune (oppure dimoranti nel caso di richiesta di interventi non differibili in attuazione dell'art. 9 della L.R. 1/86), impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e ad usufruire di servizi alternativi al ricovero per le seguenti motivazioni:

- stato di salute compromesso;
- mancanza di familiari o impossibilità degli stessi a fornire assistenza a domicilio al loro congiunto.

Art. 45 **Finalità e tipologia d'intervento**

Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si evidenziano in:

- informazione agli interessati delle strutture esistenti;
- intervento diretto del servizio sociale nella procedura di ricovero in caso di persone sole (ricerca della struttura residenziale, eventuale pagamento o integrazione della retta di degenza);
- eventuale intervento economico a parziale copertura di rette di ricovero in presenza di parenti obbligati per legge agli alimenti.

Art. 46 **Metodologia d'intervento**

Per accedere agli interventi, gli interessati o i loro familiari devono rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali . E' data priorità alle richieste di persone anziane o disabili sole, prive di figli, genitori, fratelli e parenti, o in particolare condizione di disagio.

Le richieste di intervento economico per il pagamento o l'integrazione della retta devono essere compilate sul modulo predisposto dall'ufficio competente e corredate dalla documentazione che certifichi le condizioni di bisogno del richiedente e la situazione economica dei parenti tenuti per legge a corrispondere gli alimenti (art. 433 e successivi del C.C.).

Il ricoverando dovrà partecipare alla spesa per il ricovero con l'intero ammontare delle proprie entrate, incluse pensioni di invalidità civile e indennità/assegni di accompagnamento, ad esclusione di una quota per spese personali determinata dal servizio sociale, con riferimento alla normativa regionale.

Gli arretrati delle pensioni e delle indennità di accompagnamento vengono considerati reddito e conteggiati ai fini del concorso per le spese di ricovero.

Sono esclusi dagli interventi economici :

- i richiedenti il cui reddito, eventualmente sommato alle quote di partecipazione dei parenti obbligati, copre il costo dell'intera retta di ricovero,
- i richiedenti, proprietari di beni immobili oltre l'alloggio abitato e che hanno parenti tenuti agli alimenti;

Nell'eventualità che l'utente da ricoverare sia solo, senza parenti obbligati per legge agli alimenti e presenti una situazione economica complessiva tale da configurare un rifiuto della domanda di ricovero per possibile solvenza, l'Amministrazione Comunale se ne farà carico nel seguente modo:

nei casi in cui l'utente non sia in grado di provvedere da solo alla tutela dei propri interessi, mediante segnalazione alla competente Procura della Repubblica per la nomina di un tutore o amministratore di sostegno.

In ogni caso Il Comune interverrà economicamente dal momento in cui le sostanze proprie dell'utente, compreso l'eventuale ricavato dalla vendita di immobili, avranno raggiunto il limite minimo di 5.000,00 euro.

In sintesi:

ASSISTITO SOLO: partecipa con tutte le rendite pensionistiche + patrimoni mobiliari o immobiliari + redditi esenti.

Nel caso disponga di una unità immobiliare che lascia vuota viene messa nella disponibilità dell'Amministrazione comunale come da dettagli di seguito esplicitati.

Non si procede a verifica situazione ISEE

Se l'interessato vive con il coniuge: i beni verranno divisi a metà e la parte del ricoverando verrà usata per il pagamento della retta; in presenza di beni immobili, l'abitazione dei coniugi non verrà presa in considerazione; in caso di ulteriori beni immobili non verrà presa in considerazione la richiesta di intervento.

In sintesi

ASSISTITO CON CONIUGE A CARICO: partecipa con tutte le rendite pensionistiche + patrimoni mobiliari o immobiliari + redditi esenti, fatto salvo l'eventuale importo pari max al Minimo Vitale nel caso sia a sua volta obbligato verso il coniuge che rimane a domicilio a carico IRPEF.

La partecipazione dei parenti alla spesa viene determinata in base al grado di parentela ed alla situazione economica del nucleo, attraverso una tabella contributiva che viene definita periodicamente dall'Amministrazione Comunale.

I parenti devono dichiarare la situazione economica presentando certificazione I.S.E.E. L'eventuale intervento economico comunale sarà dato dalla differenza tra la retta di degenza, la pensione e/o rendita del ricoverato e le quote contributive dei parenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esperire accertamenti catastali e fiscali, per verificare l'effettiva situazione economica e patrimoniale dei ricoverati e dei parenti tenuti a prestare per legge gli alimenti.

L'Amministrazione Comunale si riserverà ogni possibile azione di rivalsa sui beni di proprietà del ricoverato, ivi compresi quelli pervenuti durante e dopo il ricovero stesso, fino alla concorrenza dell'effettiva spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale. (art. 63 L.R. 1/86).

In sintesi

ASSISTITO CON NUCLEI FAMILIARI DI PARENTI IDENTIFICATI DAL REGOLAMENTO: partecipa con tutte le rendite pensionistiche escluso "regalia" + patrimoni mobiliari o immobiliari + redditi esenti. Il nucleo o i nuclei familiari dei parenti presentano una dichiarazione ISEE finalizzata alla concessione di un contributo economico pari al residuo della retta non

coperto dal loro intervento determinato nella misura della differenza tra il valore ISEE e il valore di 1,5 il Minimo Vitale (2 volte il M.V. nel caso di famiglie mononucleari)

Nella determinazione della richiesta intervento si segue l'ordine dell'art. 433 c.c. Se sussistono parenti in pari grado partecipano secondo la quota di loro spettanza. In applicazione dei principi di efficacia e di economicità non si ricercano parenti al di fuori dei confini nazionali o parenti irreperibili. Per snellire il procedimento il contributo è versato direttamente alla struttura in accordo con i parenti, ma il contratto d'albergo o contratto simile con la struttura è stipulato dall'assistito e/o dai parenti. Il Comune non assume alcun onere contrattuale con la struttura.

Nel caso in cui i parenti tenuti alla solidarietà nei confronti del proprio congiunto rifiutino di prestare il proprio soccorso e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente fornita, in applicazione dei principi di sicurezza sociale individuati dalla legge 328/00, con contestuale avvio del procedimento di ricorso all'autorità giudiziaria con segnalazione per abbandono di persone minori o incapaci. (art. 591 c.p.).

Art. 47 **FORME DI GARANZIA SUL PATRIMONIO**

Il Comune intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti del soggetto destinatario dell'intervento sociale, che possieda beni immobili il cui valore copra in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

Se il ricoverando risulti proprietario o comproprietario del solo appartamento di abitazione, il Comune richiede il rimborso delle spese derivanti dal suo ricovero concordando con lo stesso una legale forma di garanzia. (Forme di garanzia, atti esecutivi e conservativi

1. Espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, l'azione stragiudiziale per il recupero del credito maturato
2. Alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati) previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato sia destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.
3. Donazione al Comune dei beni immobili prima del ricovero
4. Contratto di mantenimento con rendita vitalizia ex art. 1872 ss c.c. fra Comune e assistito il Comune entra da subito nel possesso dei beni immobili e nella proprietà piena degli immobili al decesso dell'assistito
5. Comodato gratuito degli immobili in uso al Comune
6. Locazione degli immobili ed utilizzo del ricavato per il concorso delle spese della retta di ricovero.